

COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 15 DEL 29.06.2009

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

L'anno **duemilanove**, il giorno **ventinove** del mese di giugno alle ore **17.40**, nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PANDOZZI Antonio	X		CONTI Gianfranco		X
CASALE Bernardino	X		CARNEVALE Ornella	X	
BARTOLOMEI Pasqualino	X		STRADONE Gianpiero	X	
DI MUGNO Giovambattista	X		GROSSI Sabrina		X
CARNEVALE Catia		X	CICERANI Anna	X	
LOMBARDI Tonino	X				
MARSELLA Massimo	X				
ABATECOLA Claudio		X	Assegnati n. 17		
MARCUCCI Valentina	X		In carica n. 17		
D'ANELLA Domenico	X				
LEPORE Giuseppe		X	Presenti n. 12		
PANDOZZI Salvatore	x		Assenti n. 5		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Antonio Pandozzi** nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario **Dott. Francesco MACRI**.

La seduta è pubblica.

Il Consigliere Carnevale Ornella chiede di sapere se l'esenzione prevista per i luoghi di culto si estende anche alle pertinenze dei luoghi di culto.

Di seguito vengono trattati vari argomenti e si affronta l'argomento dell'unico occupante per cui è previsto una riduzione di un terzo per legge.

Si approfondisce il dibattito sull'aspetto del reddito a base dell'esenzione e l'Ass.re Colella propone di procedere alla riduzione di un terzo di imposta in ipotesi in cui l'unico occupante abbia reddito pari o inferiore ad 8.263,31 euro.

E propone per i nuclei familiari superiori ad una unità un reddito complessivo pari o non inferiore ad 11.500,00 per godere della riduzione di un terzo.

Fa presente che con tali criteri si privilegia l'elemento del reddito per godere di riduzioni di imposta

L'Ass.re Colella fa presente che i regolamenti di cui si parla in questa seduta sono una disciplina generale in materia e che la manovra tariffaria è di competenza come per legge della Giunta.

Dopo di che il Consigliere Carnevale Ornella a nome della minoranza preannuncia voto contrario per il seguente motivo:

- perché viene adottato un regolamento che lascia ampio margine di valutazione alla Giunta Comunale.

Dopo di che concluso il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo III del D.Lgs. n. 507/1993 che disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

VISTO in particolare l'art. 68 del citato decreto che dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento per l'applicazione della tassa;

VISTO il successivo art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 10 della L. n. 448/2001, che ha disciplinato tra l'altro la potestà regolamentare delle province e dei Comuni in materia di entrate tributarie di rispettiva competenza;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa comunale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani approvato con D.C.C. n. 33/1995 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani aderente alle prescrizioni di legge;

VISTO il testo del Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani che si propone per l'approvazione ed allegato alla presente con la lettera A);

ACQUISITI i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON IL SEGUENTE SCRUTINIO

VOTI FAVOREVOLI: N. 9

ASTENUTI: N. 0

CONTRARI: n. 3 (gruppo di minoranza: Carnevale Ornella, Ciceroni Anna e Stradone Gianpiero)

COMUNE DI PICO
(Provincia di Frosinone)

Sulla presente proposta di delibera di C.C. N. 15 del 28-06-09 avente ad oggetto:
" APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI " - -

sottoscritti Responsabili del Servizio:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.

senza spese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Francesco MACRI')

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa in essa prevista.

senza spese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Francesco MACRI')

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Franco CARNEVALE)

26/6/2009

26/6/09

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento della Disciplina per l'applicazione della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel testo che è allegato alla presente e che costituisce parte integrante della stessa deliberazione;

DI DARE ATTO CHE l'entrata in vigore di tale Regolamento decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera;

DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, nonché la sua comunicazione al MEF entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti;

DI ABROGARE con l'entrata in vigore del presente Regolamento quello approvato con D.C.C. n. 33/1995;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON IL SEGUENTE SCRUTINIO

VOTI FAVOREVOLI: N. 9

ASTENUTI: N. 0

CONTRARI: n. 3 (gruppo di minoranza: Carnevale Ornella, Ciceroni Anna e Stradone Gianpiero)

DELIBERA

L'immediata esecutività della presente deliberazione.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bernardino CASALE

IL PRESIDENTE
F.to Antonio PANDOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 2 LUG 2009 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 2 LUG 2009


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI'

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MACRI'

2 LUG 2009

Pico, li _____



COMUNE DI PICO
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Sommario

Art.	1	Istituzione della tassa
Art.	2	Contenuto del Regolamento
Art.	3	Zone di applicazione della tassa
Art.	4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
Art.	5	Esclusioni dalla tassa
Art.	6	Ulteriori ipotesi di intassabilità
Art.	7	Commisurazione della tassa
Art.	8	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art.	9	Irregolare svolgimento del servizio
Art.	10	Parti comuni del condominio
Art.	11	Classi di contribuenza
Art.	12	Locali tassabili
Art.	13	Aree tassabili
Art.	14	Locali ed aree non utilizzate
Art.	15	Esenzioni
Art.	16	Tariffe per particolari condizioni d'uso
Art.	17	Deduzione a titolo di spazzamento
Art.	18	Tassa giornaliera di smaltimento
Art.	19	Denunce di occupazione o detenzione, variazione e di cessazione
Art.	20	Mezzi di controllo
Art.	21	Sanzioni ed interessi
Art.	22	Accertamento, riscossione e riscossione coattiva
Art.	23	Disposizioni finali

Art. 1
(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.num.ii. con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al seguente Regolamento.

Art. 2
(Contenuto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3
(Zone di applicazione della tassa)

1. L'applicazione della tassa è stabilita per tutto il territorio Comunale.

Art. 4
(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

- 1 L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa rinvio.
- 2 La tassa è dovuta per intero da chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga ovvero conduca locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
- 3 Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.
- 4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 5
(Esclusioni dalla tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purché tale ultima circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, fermo restando che il beneficio è limitato al periodo effettivo di non occupazione.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) terrazze scoperte e simili;
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, luce, ecc.);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili ovvero in ristrutturazione,

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto n. 507;
- b) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 6

(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

- 1 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 2 Nel caso in cui per particolari caratteristiche o modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle suddette attività ridotta del 30%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 7

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è espressa:

- per i locali dalla consistenza catastale dell'immobile
- per le aree scoperte sul perimetro interno. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Al fine dell'individuazione delle aree tassabili di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle risultanze delle planimetrie catastali.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

2. La tassa è, comunque, applicata ancorché si tratti di zona posta al di fuori di quella in cui il servizio è svolto in regime di privativa quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Servizio Tributi il quale consegnerà immediatamente copia della segnalazione pervenuta all'ufficio competente che rilascerà ricevuta sull'originale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Art. 9

(Irregolare svolgimento del servizio)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio, a partire dal mese successivo alla data in cui è pervenuta per raccomandata all'Ufficio tributi la comunicazione della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta all'Ufficio competente che rilascia ricevuta sull'originale. Successivamente, e comunque entro 15 giorni, l'Ufficio competente comunica all'ufficio tributi l'intervenuta regolarizzazione ovvero le cause che l'hanno impedita per gli adempimenti di competenza.

Art. 10

(Parti comuni del condominio)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93. Resta peraltro ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 11
(Classi di contribuenza)

1. Ai fini dell'applicazione della tassa sono identificate le seguenti classi di contribuenza:

Categoria A – Locali di abitazioni private o comunque inservienti.

Categoria B – Studi professionali, uffici privati, ambulatori medici.

Categoria C – Esercizi commerciali e dei negozi non alimentari.

Categoria D – Stabilimenti industriali ed artigianali.

Categoria E – Locali degli esercizi pubblici e negozi alimentari, alberghi, affittacamere, agriturismi.

2. Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 12
(Locali tassabili)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici, o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato escluse le stalle, fienili, rimesse e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico.
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici -comprese le unità sanitarie locali -dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 13
(Aree tassabili)

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 14
(Locali ed aree non utilizzate)

- 1 La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2 I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o di utenze domestiche.
- 3 I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 15
(Esenzioni)

1. Sono esenti dalla tassa:

- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, con esclusione, in ogni caso, degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- b) l'unico occupante dell'abitazione di età superiore a 65 anni con reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, pari o inferiore ad € 8.263,31. Tale esenzione sarà iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta ai sensi del comma 3 art. 67 del D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

La decorrenza del beneficio è prevista per coloro che hanno compiuto 65 anni al 31/12 dell'anno precedente a quello per il quale è dovuta la tassa. Gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 16

(Tariffe per particolari condizioni d'uso)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sotto indicata nel caso di:

- a) abitazioni occupate esclusivamente da unico occupante avente reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari od inferiore ad € 8.263,31: riduzione di 1/3 della tariffa in vigore;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione di 1/3 della tariffa in vigore;
- c) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), comma 3 dell'art. 66 del D. Lgs. 507/93 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: riduzione di 1/3 della tariffa in vigore;
- d) nuclei familiari di componenti superiori ad uno con reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari od inferiore ad € 8.263,31 : riduzione di 1/3 della tariffa in vigore;

2. Le riduzioni tariffarie previste nel presente articolo e le esenzioni di cui all'art. 15 del presente regolamento conseguono a domanda dell'interessato corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti o da apposita dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. Le riduzioni spettano previa verifica al sistema anagrafico ovvero tecnico-amministrativa delle condizioni previste.

Art. 17

(Deduzione a titolo di spazzamento)

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18

(Tassa giornaliera di smaltimento)

- 1 E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

- 2 Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.
- 4 L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- 5 Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento è comunque dovuta con versamento diretto. In casi di uso di fatto di locali od aree la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 6 Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.
- 7 Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa giornaliera, disciplinata dal presente articolo, le occupazioni poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante e quelle realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili).
- 8 Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 19

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

1 I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo. Per le denunce presentate per raccomandata vale la data di spedizione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni risultano invariate.

2 L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3 In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

4 In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 20

(Mezzi di controllo)

- 1 Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.
- 2 Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 21

(Sanzioni ed interessi)

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.
2. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dalla legge.

Art. 22

(Accertamento, riscossione e riscossione coattiva)

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
5. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
6. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.
7. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 507/1993:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo; c) richiedere ad uffici pubblici o di enti

pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
9. Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso le procedure previste dalla legge, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale, provinciale ed allo Statuto del Comune.
2. I termini stabiliti nel presente Regolamento all'art. 15 comma 1 lett. b) si intendono derogati per l'anno 2009.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili od in contrasto con lo stesso.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 52 -2° comma del D. Lgs. 446/97.



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 12 del 21.05.2007

Oggetto: **Modifica art. 12 vigente Regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con delibera di C.C. N. 33 del 13.03.1995.**

L'anno **duemilasette**, il giorno **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **12.00** nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto.- Alla prima convocazione in sessione straordinaria è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CONTI Gianfranco	X		PANDOZZI Antonio	X	
ABATECOLA Angelo	X		CASALE Bernardino	X	
RUSCIO Gianni	X		DI MUGNO Giovambattista	X	
CARNEVALE Ornella	X		CARNEVALE Franco/51	X	
DELLE CESE Marco	X		MARSELLA Massimo	X	
CAPARRELLI Antonino	X		Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 15 Assenti n. 2		
CONTI Adriano	X				
CONTI Fausto	X				
CARUSO Giuseppe		X			
CARNEVALE Franco/58	X				
CARNEVALE Lucio		X			
GROSSI Sabrina	X				

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Gianfranco Conti** nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Sandra PECE**

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: //

La seduta è pubblica.

Relaziona in merito il Sindaco, formulando la proposta di modifica dell'art. 12 del Regolamento TARSU.

Il Consigliere Fausto Conti il quale rileva come un parametro di reddito cui far riferimento sia quello di €. 11.500,00 che costituisce il limite di reddito per poter fruire gratuitamente delle prestazioni ASL e che sarebbe opportuno recepire in questa sede nella modifica che si va a disporre. Secondo il Sindaco si potrebbe concordare con questa diversa misura dei limiti di reddito se si tiene presente che la maggior parte delle abitazioni risulta ubicata in campagna dove le tariffe risultano già ridotte.

Il Consigliere Di Mugno Giovambattista di dichiara contrario a qualsiasi aumento di tasse su persone che hanno reddito minimo.

Il Consigliere Carnevale Ornella chiede che sia disposta l'esenzione per le persone prive di reddito.

Il Consigliere Carnevale Franco'58 sostiene che ciò non risulta possibile in quanto si sta parlando di tariffe e non di tasse.

Il Sindaco propone quindi di modificare la proposta per ciò che riguarda il reddito.

Dopo di che.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di G.C. N. 30 del 16.04.2007, dichiarata urgente, si è provveduto a confermare le tariffe in atto della TARSU proponendo contestualmente a questo Organo la modifica dell'art. 12 del vigente Regolamento per la tassa approvato con delibera di C.C. N. 33 del 13.03.1995, esecutiva;

ATTESO CHE la modifica dell'art. 12 del Regolamento in questione riguarda le tariffe per le abitazioni con unico occupante precedentemente fissate a 1/3 di quelle fissate per il centro e fuori centro urbano;

RILEVATO CHE la proposta della Giunta riguarda la riduzione dell'esenzione disposta da 1/3 a 1/2 delle tariffe attualmente in vigore, con esclusione dei pensionati il cui reddito annuo complessivo sia inferiore a €. 7.500,00;

RITENUTO DOVER parzialmente modificare la proposta contenuta nella delibera di G.C. N. 30 del 16.04.2007 sopra citata sostituendo pensionati con <<ultrasessantenni>>

SENTITA la discussione riportata nella parte introduttiva e la proposta recepita dal Sindaco di modificare i limiti di reddito da €. 7.500,00 a €. 11.500,00;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari:

Consiglieri presenti N. 15

Consiglieri votanti N. 15 (si sono astenuti dalla votazione i Consiglieri: //)

Voti favorevoli N. 10

Voti contrari N. 5 (Consiglieri: Gruppo La Colomba: Pandozzi Antonio, Di Mugno Giovambattista e Casale Bernardino e Gruppo Amici per Pico: Carnevale Franco'51 e Marsella Massimo)

DELIBERA

MODIFICARE l'art. 12 del vigente regolamento TARSU di cui in premessa nel modo che segue: <<Nel caso di abitazione con unico occupante la tassa è dovuta in ragione di 1/2 con esclusione degli ultrasessantenni con reddito inferiore a €. 11.500,00>>.

COMUNE DI PICO
(Prov. di Frosinone)

Sulla presente proposta di delibera di C.C n. 18 del 21/05/2008 ~~20/04/07~~ i sottoscritti Responsabili del Servizio:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Antonella CARNEVALE)

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, secondo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa in essa prevista.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa Antonella CARNEVALE)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Mario CAPARRELLI)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Franco CARNEVALE)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Patrizio GROSSI)

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ABATECOLA Angelo F.to Ing. GIANFRANCO CONTI F.to Dott. ^{ssa} Sandra PECE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 18 GIU 2007 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 18 GIU 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Sandra PECE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra PECE

Pico, li 18 GIU 2007

